



COMUNE DI TRABIA  
PROVINCIA

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. <b>49</b>	Reg.	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA FELICITÀ DEL FANCIULLO DI CASTELDACCIA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO " LA FELICITÀ DEL FANCIULLO" SITA A TRABIA IN C.DA VUCCA VANELLE SNC
Data	<b>03/05/2018</b>	

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRE** mese di **MAGGIO**

alle ore 12,30 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Rag. Ortolano	Leonardo	SINDACO
Dott. Infantino	Fortunato	VICE SINDACO
Dott.ssa Milone	Anna	Assessore
Sig. Iacuzzi	Salvatore	Assessore
Sig.ra Palmisano	Valeria	Assessore

con l'assistenza del Segretario Comunale Manta Adriana il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell'Area II Politiche Sociali e Pubblica Amministrazione in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Approvazione schema di convenzione con l'Associazione La Felicità del Fanciullo di Casteldaccia per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Struttura di accoglienza di secondo livello " La Felicità del Fanciullo" sita a Trabia in C.da Vucca Vanelle snc.*

**Premesso** che, a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, sono arrivati nel territorio italiano, tra gli altri, minorenni che, non avendo la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, si trovano, per qualsiasi causa, nel nostro territorio privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;

**Richiamata** la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28/05/1987 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

**Considerato** che, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni che non istituiscono detti servizi mediante gestione diretta sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

**Vista** la Legge quadro n. 328 dell' 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

**Viste** le circolari n 5 del 09.07.2013 e n. 7 del 29.11.2013 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali relative alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte dei servizi sociali dei Comuni nel cui territorio insistono strutture di accoglienza ed alle spese connesse al ricovero;

**Visto** il piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti e minori non accompagnati;

**Preso atto** del sistema di accoglienza previsto nel predetto documento e della necessità di normale l'accoglienza nelle strutture residenziali che verranno coinvolte nel sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità, al fine di consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto e di decidere l'intervento sociale da attivare;

**Preso atto** della nota del Ministero dell'Interno n. 8855 del 25.07.2014 con la quale, tra l'altro, viene specificato che *"i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della l. n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad €45.00 che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione locale"*;

**Vista** la Circolare 06 del 14/10/2016 con la quale l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro emana ulteriori disposizioni circa l'accoglienza del MNSA nelle Comunità Alloggio per Minori;

**Vista** la nota con la quale l'Associazione La Felicità del Fanciullo con sede a Casteldaccia in Via Cimabue n.15, ha comunicato l'inizio dell'attività presso la Comunità per minori stranieri "La Felicità del Fanciullo" (struttura di accoglienza di secondo livello), ubicata a Trabia in C.da Vucca Vanelle snc, autorizzata al funzionamento per n. 11 minori di età 14-18 anni di genere maschile con decreto n.3107 del 21/11/2017 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

**Visti** i verbali di consegna n.II e III del 01/12/2017, trasmesso dall'Associazione La Felicità del Fanciullo, con i quali l' Assistente Sociale dei Servizi Sociali del Comune di San Cataldo affida ai sensi dell'art. 403 c.c. n. 5 MSNA all'Assistente Sociale della comunità 'La Felicità del Fanciullo" con sede a Trabia C.da Vucca Vanelle snc;

**Visto** il verbale di consegna, prot. n.5614 del 13/12/2017, trasmesso dall'Associazione La felicità del fanciullo con il quale, visto il decreto n.2830/2017 del Tribunale per i minorenni di Palermo, viene affidato un minore al responsabile della Comunità di II livello dell'Associazione "La Felicità del Fanciullo" in seguito al trasferimento dalla Comunità Alloggio "Guglielmo I" di Palermo;

**Rilevato che** l'attività di accoglienza è iniziata il 01/12/2017 e che come da apposite circolari della Prefettura, per l'accoglienza dei MSNA è possibile accedere ai finanziamenti del Ministero dell'interno;

**Ravvisata** la necessità di stipulare apposita convenzione con la predetta associazione, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di accedere ai finanziamenti e regolamentare con loro il rapporto contrattuale;

### **PROPONE**

Per le motivazioni in premessa riferite, che in questa sede sono da intendersi integralmente richiamate e trasfuse:

#### **Prendere atto:**

- che con nota acquisita tramite email l'Associazione La Felicità del Fanciullo con sede legale a Casteldaccia in Via Cimabue n. 15 ha comunicato l'inizio dell'attività di accoglienza di MSNA presso la Comunità per minori stranieri "La Felicità del Fanciullo" (Struttura di accoglienza di secondo livello), ubicata a Trabia in C.da Vucca Vanelle snc, autorizzata al funzionamento per n.11 minori di età 14-18 anni di genere maschile con decreto n.3107 del 21/12/2017 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;
- che, in base alle procedure operative di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati sbarcati clandestinamente l' identificazione di tali minori compete all'Ufficio Minori della Questura di appartenenza e che, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di appartenenza, procede all'inserimento degli stessi presso le strutture di accoglienza presenti sul territorio e che, pertanto, l'Ufficio di Servizio Sociale comunale non assume alcuna autonoma decisione in merito all'accoglienza degli stessi;
- che con nota n. 8855 del 25.07.2014 il Ministero dell'Interno ha specificato che i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della l. n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad € 45,00 che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale".
- Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che regola il rapporto tra il Comune di Trabia e l'Associazione "La Felicità del Fanciullo" con sede a Casteldaccia Via Cimabue n. 15, C.F. 90020890829, per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA).
- Autorizzare il Dirigente dell'Area II "Politiche Sociali e Pubblica Istruzione" alla stipula della convenzione con l'ente in premessa citato per la durata di anni 2 , al fine di regolamentare i rapporti in atto e quelli futuri che intercorreranno con il medesimo Ente.
- Dare atto che l'assegnazione del finanziamento ministeriale verrà accertato in entrata al cap. codice correlato in uscita al cap. codice
- Demandare al Responsabile dell'Area II l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ricorrendone i presupposti di legge.

Il Responsabile dell'Area II Pol. Soc. e Pubbl. Amm.  
f.to Giuseppina Valentino

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

**Il Sindaco**  
f.to Leonardo Ortolano

**L'Assessore Anziano**  
f.to Anna Milone

**Il Segretario Comunale .**  
f.to Adriana Manta

E' copia conforme per uso amministrativo.

Lì .....

**Il Segretario Comunale**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno .....  
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Dal ..... al .....

Lì .....

**L'Addetto**

**Il Segretario Comunale**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

Lì

**Il Segretario Comunale**

E' copia conforme all'originale.

Lì .....

**Il Segretario Comunale**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

**OGGETTO** APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LA FELICITA' DEL FIANCIULLO" DI CASTELDACEIA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (NSM) PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO "LA FELICITA' DEL FIANCIULLO" SITA IN TRABIA IN C. DA VUCCA VANEGGE SNE.

Cap. \_\_\_\_\_  Competenza  Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:

«Gli impegni di spesa possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto. Essendo valido ed effettivo l'equilibrio tra entrate accertate e le uscite impegnate.

attesta

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di € \_\_\_\_\_

Somma stanziata.....(+)	€			
Variazioni in aumento.....(+)	€			
Variazioni in diminuzione.....(-)	€			
Somma già impegnata.....(-)	€			
Somma disponibile €				

Impegno prenotato N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Il Ragioniere Capo \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale, sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'atto non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dai pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario proposto.

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOTE

Data 14.03.2018 Il Responsabile [firma]

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON NECESSARIA IL PARERE CONTABILE

Data 14/03/2018 Il Ragioniere Capo [firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Sotto il profilo della legittimità esprime parere: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Il Segretario \_\_\_\_\_

DATA DELLA SEDUTA	Ordini del giorno numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE

**DELIBERAZIONE NUMERO** 49

Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione  centrale  provinciale

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari



# COMUNE DI TRABIA

PROVINCIA DI PALERMO

## Ufficio Servizi Sociali

-----

Schema di Convenzione con l'Associazione la Felicità del Fanciullo di Casteldaccia per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la struttura di accoglienza di secondo livello "La Felicità del Fanciullo" sita in Trabia C/da Vucca Vanelle snc.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Trabia, nei locali del \_\_\_\_\_

### TRA

L'Amministrazione Comunale di Trabia — C.F. n.87000530821, d'ora in avanti designata Con il termine "Ente Locale" legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Giuseppina Valentino, nata a Termini Imerese il 11/04/1969, nella qualità di Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, giusta determina Sindacale n. 21 del 12/07/2017.

### E

L'Associazione La Felicità del Fanciullo con sede legale a Casteldaccia in Via Cimabue n. 15, C.F. 90020890829, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente Contraente" rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il quale interviene nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'Associazione la Felicità del Fanciullo di Casteldaccia autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni di genere maschile presso la struttura di accoglienza di secondo livello "La felicità del Fanciullo" sita in Trabia C/da Vucca Vanelle snc per una ricettività massima di n.11 minori di età 14-18 anni di genere maschile con decreto n.3107 del 21/12/2017 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti accoglienza complessiva di n. 11 (undici) minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 ed i 18 anni di genere maschile per il periodo di validità della presente convenzione ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR o al compimento del 18<sup>o</sup> anno di età.

## Articolo 2

L'ente gestore si obbliga:

- a) ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA), nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
- b) a dotare i locali della Comunità, inseriti nel normale contesto abitativo, di servizi previsti dagli standards determinati con DPRS del 29/06/1988, mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni ed esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa, sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi.
- c) a sollevare e tenere indenne il Comune di Trabia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate.

## Articolo 3

L'Ente contraente si impegna ad assicurare, per lo svolgimento delle attività poste in essere, il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

\_ n. 1 Coordinatore n. 1 Assistente Sociale n.4 Educatori professionali n. 1 Mediatore Interculturale e linguistico - n. 1 Consulente legale — n. 1 Infermiere professionale — n.1 Inserviente n. 1 Psicologo o Neuropsichiatra.

Può, altresì, avvalersi, per servizi integrativi, della collaborazione degli operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale e si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione. Qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale. L'Ente contraente si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e di aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale. Deve trasmettere all'Ente Locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare se i propri operatori siano in regola con le vigenti norme in materia di assistenza ai minori. L'Ente Locale si riserva di chiedere agli uffici preposti il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

## Articolo 4

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale ed una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni. Nella Comunità Alloggio deve essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

**Servizi di gestione amministrativa:** tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, accompagnamento presso l'apposita commissione per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza



legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, la tessera sanitaria, il codice fiscale, la carta d'identità, l'iscrizione al Centro per l'Impiego, i rapporti con il Tribunale dei Minori;

**Servizi di assistenza generica alla persona:** orientamento generale sulle regole comportamentali;

**Servizi di pulizia e igiene ambientale:** tutto quanto necessita ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;

**Erogazione dei pasti:** di prima qualità nel rispetto della tabella dietetica indicata dall'ASP, competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali;

**Fornitura dei beni:** prodotti per l'igiene personale e vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente;

**Attività di accoglienza:** con la presenza di un'equipe formata da una responsabile educatrice, assistente sociale, educatore, insegnante di lingua italiana, mediatore linguistico, psicologo;

**Tutela:** con il custode notturno;

**Obbligo scolastico e formativo;**

**Attività sportive, ricreative ed educative,** comprensive di corsi di alfabetizzazione, responsabilizzazione dei minori attraverso modi di partecipazione alla gestione della vita comune, sostegno psico-pedagogico, l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici, nonché l'apertura alla realtà sociale;

**Attività di assistenza socio-sanitaria:** tramite il proprio medico in convenzione e i servizi offerti dal SSN, impegnandosi l'Ente contraente ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo;

**Mediazione linguistica, culturale ed educazione civica;**

**Orientamento e assistenza legale;**

**Attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo.**

## Articolo 5

L'ente gestore si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto, impiegando operatori con idonea qualifica professionale per l'espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente gestore si obbliga al regolare pagamento degli emolumenti, degli oneri fiscali e previdenziali del personale in servizio.

L'ente gestore si assume infine l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura sia all'interno che all'esterno della Comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria, nonché dei danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

## Articolo 6

L'Ente gestore dovrà corrispondere ai minori ospiti di cui alla presente convenzione un contributo in denaro (pocketmoney) destinato alle piccole spese di carattere personale come stabilito da direttive nazionali.

## **Articolo 7**

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale. L'Ente contraente è tenuto a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto. L'Ente Locale si riserva a facoltà di visitare la Comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale, di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

## **Articolo 8**

Il Comune di Trabia è obbligato a corrispondere all'Ente gestore la somma di €45,00 iva inclusa, pro-die, pro-capite, a seguito dei trasferimenti delle relative somme, da parte della Prefettura competente al Comune di Trabia per l'attività oggetto del presente atto, incluso quanto previsto dal precedente art.6. Nessuna altra somma è dovuta all'Ente gestore dal Comune, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno a carico del bilancio comunale. Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente e si riferiscono solo ed esclusivamente per i MSNA. Il pagamento verrà corrisposto dal Comune all'Ente gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura.

## **Articolo 9**

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente Locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente Locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi: a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura o il personale, b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

## **Articolo 10**

La presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dal 01 Dicembre 2017 e sino al 30 Novembre 2019. Il rapporto convenzionale sarà risolto nel caso in cui la struttura non risulti più autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 28 della l.r. 22/86 o non abbia ottenuto l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'ex art. 26 della l. 22/86 ovvero in caso di cancellazione dell'iscrizione della stessa al suddetto Albo regionale. E' escluso il tacito rinnovo. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il proseguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati. anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

## **Articolo 11**

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia Comunità Alloggio e l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

## **Articolo 12**

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

## **Articolo 13**

L'Ente contraente nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

## **Articolo 14**

L'Ente gestore è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente convenzione. L'Ente gestore solleva il Comune di Trabia da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone o a cose che possono verificarsi nell'attuazione della proposta progettuale di che trattasi.

## **Articolo 15**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia. L'Ente gestore e il Comune di Trabia sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate dalle Pubbliche Autorità. Qualora il Comune di Trabia rilevi violazione o irregolarità negli atti amministrativi e nell'osservanza di quanto previsto nella presente convenzione contesta l'inadempienza all'Ente gestore assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per fornire le propri giustificazioni. Il Comune di Trabia se non ritiene adeguate le giustificazioni presentate, richiama per iscritto il rappresentante legale dell'Ente gestore al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale risoluzione.

## **Articolo 16**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di titolare è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell-art. 73, comma I, lett. a), b), c), d), e) del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

## **Articolo 17**

Il presente atto nella forma della scrittura privata ha tra le parti forza di legge ai sensi dell'art. 1372 del C.C. e ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche.

Sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

### **Articolo 18**

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente.

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di TERMINI IMERESE.

### **Articolo 19**

L'Ente contraente si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001, approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione della presente convenzione.

### **Articolo 20**

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto corrispondente in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Trabia lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell' Area II Pol. Soc. e Pubbl. Amm.

\_\_\_\_\_

L'Ente Contraente

\_\_\_\_\_

Il Sindaco

\_\_\_\_\_